

# CAPITOLO

## Carisma e istituzione

1. CHIESA E CONGREGAZIONE RELIGIOSA: UN'ANALOGIA. La Chiesa, in qualche occasione, è stata paragonata a una vetrata. La vetrata è fatta per essere vista dall'interno e, se possibile, con luce esterna. Contemplata da fuori risulta incomprensibile. Si colgono, al massimo, alcune linee e colori, alcune figure. Ma si perde inevitabilmente il meglio della vetrata, il suo vero significato e il suo mistero. Lo stesso accade con la Chiesa. E' fatta per essere contemplata dall'interno, vale a dire alla luce della fede. E solo da questa luce si comprende la sua natura, la sua assoluta originalità e la sua missione. Vista da fuori, alla semplice luce della ragione umana, si presenta come un avvenimento storico, che ha avuto e ha una rilevanza sociale, con una sua particolare struttura, con proprie leggi, riti e credenze.

Come un'associazione religiosa, simile a molte altre associazioni esistenti nell'ambito politico o socio-culturale. Ma in questa luce si conosce solo il volto esterno, la scorsa della Chiesa, non il suo intimo essere, né la sua vera identità.

La Chiesa si distingue sostanzialmente da tutti gli altri tipi di associazioni e società, non solo per i suoi fini specifici, che sono sempre di indole religiosa, ma anche e soprattutto per la sua stessa natura e origine.

La Chiesa è un *mistero*, nel vero senso della parola. Non è una semplice istituzione fondata da Gesù Cristo. E' la presenza visibile del Cristo ora invisibile, segno e sacramento di Cristo, prolungamento di lui, sua nuova corporeità; cioè, la sua maniera attuale di farsi un'altra volta visibile e di porsi salvificamente in

contatto con gli uomini. Per questo essa trascende tutte le leggi della sociologia e della storia.

Qualcosa di simile si può dire per una congregazione religiosa, che dalla stessa Chiesa può essere intesa come un vero "evento ecclesiale". Anch'essa va molto oltre i limiti e il significato di qualsiasi altra società o associazione o istituzione esistente fra gli uomini. E di conseguenza non si può capirla né spiegarla esattamente con presupposti puramente storici o sociologici, ma con la teologia o, più propriamente, con la fede. In questo senso ogni istituto religioso, oltre e alla base della sua cronaca e storia, ha una sua *teologia*, perché ha una sua *grazia* e un suo *carisma*, ed è sorto nella Chiesa per opera dello Spirito<sup>1</sup>

Una congregazione religiosa, come Chiesa e come espressione sacramentale dell'essere e della missione della Chiesa stessa, è allo stesso tempo realtà carismatica e istituzionale, mistica e sociale, teologica e giuridica. Propriamente parlando, non si tratta di due realtà distinte o separabili; nemmeno di due elementi che concorrono a formare una stessa realtà complessa. Ma di due dimensioni essenziali e costitutive dello stesso e unico mistero. Perciò in essa, nella Chiesa come in una congregazione, la dimensione visibile è segno sacramentale della sua condizione interiore e invisibile, e la sua dimensione mistica o pneumatica si esprime e si incarna in forme, in modi e in strutture sociali.

«La genuina natura della vera Chiesa ha infatti la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia ordinato o subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, che noi cerchiamo» (SC 2).

Come in Gesù Cristo lo "storico" era espressione del "teologico", e l'umano era segno ed espressione della divinità, così nella Chiesa, e analogamente in una congregazione religiosa,

---

<sup>1</sup> Cf LG 43, 45, 46; PC 1,8; ET 11; MR 11; CIC, cc. 557ss.

l'"istituzionale" è segno del "carismatico" e il "giuridico" è segno del "teologico". E al teologico, come al carismatico, debbono sempre essere ordinati e subordinati il giuridico e l'istituzionale. Non viceversa. E nemmeno possono essere collocate sullo stesso piano di importanza, queste due dimensioni di una medesima realtà pur essendo complementari ed essenziali entrambe.

2. TEOLOGIA E DIRITTO. Il *diritto*, nella Chiesa, non è solo *diritto*. Ha un significato e un contenuto diversi; compie una funzione molto diversa da quella che ha e compie il diritto nella società civile. Il diritto canonico è al servizio della teologia e, in ultima istanza, della vita soprannaturale dei credenti.

Il sinodo dei vescovi approvò il 2 ottobre 1967, i principi o criteri generali che avrebbero orientato la nuova legislazione canonica. Tra questi principi il più importante, dal punto di vista teologico-dottrinale, è il seguente: «L'indole giuridica della Chiesa e tutte le sue istituzioni sono ordinate a promuovere la vita soprannaturale [...]. Il diritto nel mistero della Chiesa ha quasi funzione di sacramento, cioè di segno di quella vita soprannaturale del cristiano, che indica e promuove»<sup>2</sup>. Giovanni Paolo II da parte sua, promulgando il nuovo Codice il 25 gennaio 1983, ha ricordato una circostanza assai importante per la giusta comprensione del diritto nella Chiesa: «Il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono»<sup>3</sup>.

Il diritto è intrinsecamente regolato e subordinato alla carità teologale e alla fede. Perciò ha valore e ha senso nella misura in cui, in qualche modo "oggettiva", esprime, traduce e promuove l'amore per Dio e per i fratelli della fede in Gesù Cristo. Il diritto assolve a una funzione mediatrice, strumentale<sup>4</sup>, che rappresenta ed esprime un valore cristiano. Non è mai un *fine*, ma un *mezzo*. Quindi non ha mai un senso assoluto, non ha valore per se stesso; non è lecito assolutizzarlo o sostantivarlo: ha un carattere del tutto relativo.

Il cristiano, per la sua condizione di spirito incarnato, ha bisogno tuttavia, finché vive in questo mondo, di *leggi esterne*. Ma non assolutizza più nessuna legge estrinseca. Le relativizza e le subordina tutte all'unica e suprema legge dello Spirito. Non ha e non riconosce altro che un solo Signore<sup>5</sup>. Perciò non venera altri "signori". Egli è sovraneamente libero nell'incorruttibile libertà di Cristo<sup>6</sup>.

Bisogna riconoscere che, se al giorno d'oggi in alcuni ambienti non si dà sufficiente valore al diritto, questo è dovuto, almeno in parte, al fatto che gli è stata attribuita un'importanza eccessiva in altre epoche, nemmeno tanto lontane, a scapito della teologia, soprattutto nella vita religiosa. Il diritto nella Chiesa deve essere del tutto subordinato alla teologia.

Se diamo valore soltanto alla legge interiore cadiamo nel soggettivismo protestante, contrario a una vera antropologia storica e alla stessa legge dell'incarnazione. Ma se diamo un valore eccessivo alla legge esterna, cadiamo in una nuova forma del legalismo farisaico, condannato da Cristo nel Vangelo. Diamo più importanza al rito esteriore che all'intenzione, preferiamo salvare il sabato piuttosto che salvare l'uomo<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> *L. cit.*

<sup>5</sup> Cf 1Cor 8,6; Ef 4,5ss.

<sup>6</sup> Cf Gal 5, 1.13; 2Cor 3,17ss.

<sup>7</sup> Cf Mt 12,11ss; Mc 2,27; 3,4; Lc 13,16; 14,5; Cf GS 25.

---

<sup>2</sup> *Principi per la revisione del CIC*, in EV 2 (1979) 1362-1365.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae disciplinae leges*, in EV 8 (1983) 509.

3 CARATTERI GIURIDICI. La natura pneumatica e non gerarchica dell'autorità religiosa si manifesta nei Capitoli mediante una serie di elementi giuridici che si possono riassumere nella seguente definizione: *il Capitolo è un organo straordinario di governo, composto dai membri di una persona giuridica religiosa, presenti o rappresentati, legittimamente convocati per trattare le questioni della vita comunitaria.* Perciò gli elementi specifici del Capitolo sono i seguenti.

a) E' un organo *collegiale*, vale a dire un insieme di persone fisiche con uguali diritti e doveri, che, agendo in forma collegiale, sviluppano l'attività ed esprimono la volontà della comunità che rappresentano. Nel Capitolo locale vige il principio della partecipazione personale; invece nei Capitoli provinciali e generali vige la rappresentatività: istituzionale nei capitolari di ufficio; diretta nei capitolari delegati. Oggi ci sono però istituzioni religiose, con un numero ridotto di membri, nelle quali è ammessa la partecipazione personale anche nei Capitoli provinciali. L'espressione della volontà di quest'organo si regge sul canone 119, che riguarda il diritto proprio e nel Capitolo il superiore è *primus inter pares* o presidente.

b) E' un organo di *carattere straordinario*, né stabile né permanente. Si costituisce e agisce nei tempi e nelle occasioni stabilite dal diritto.

c) *Possiede autorità* sui membri della persona giuridica rappresentata, nei limiti determinati dal diritto (c. 596 § 1).

d) *E' regolato dal diritto* universale e proprio per quanto riguarda la composizione, la convocazione, il tempo della celebrazione, le attribuzioni, gli argomenti da trattare, il modo di trattarli e di risolverli, il modo di procedere...

CLASSI DI CAPITOLI. Il Capitolo può essere: a) *generale, provinciale o locale* a seconda della persona giuridica che rappresenta; b) in base alla convocazione: *ordinario*, se si celebra

periodicamente; *straordinario*, quando è convocato secondo quanto è previsto dalle costituzioni; c) a seconda dell'argomento ci sono Capitoli di *affari, di elezioni e misti*. Adottò la qualifica di *speciale* il Capitolo generale che ebbe per argomento la realizzazione del rinnovamento della vita religiosa in conformità con il Vaticano II, in virtù del motu proprio *Ecclesiae sanctae* (II,3 di Paolo VI).

### Note giuridiche del Capitolo generale

Come applicazione concreta dei caratteri giuridici comuni ai Capitoli, si possono segnalare le seguenti note sul Capitolo generale.

a) *E' un organo non stabile*, perciò il Capitolo esiste e agisce quando è convocato. Nel caso che per uno stesso Capitolo si stabiliscano una o più sezioni, durante gli intervalli, sebbene esista, non opera. Né il c. 119 né il 167 né la consuetudine danno motivo di considerare giuridicamente valide, come atti collegiali, le manifestazioni di volontà dei capitolari durante gli intervalli fra le due sezioni, a meno che non esista una legittima esenzione.

b) *E' soggetto supremo di autorità* in accordo con le costituzioni: autorità che si esprime nell'esercizio della funzione legislativa negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio, e della funzione normativa degli altri; nell'esercizio della funzione di governo per l'elezione del superiore generale e dei suoi consiglieri o ufficiali, secondo il diritto proprio; nella promulgazione di direttive, criteri e orientamenti per l'azione di governo degli organismi stabili di direzione, e nelle debite decisioni sulle questioni di maggiore importanza. Questa supremazia, tuttavia, non è illimitata, poiché è sempre limitata dal diritto universale o proprio. E' evidente che il Capitolo non può fare deroghe o modifiche alle norme costituzionali, ma può proporre alla Santa Sede la loro deroga o modifica. Rispetto a norme di rango inferiore si può stabilire il principio che il

Capitolo non è vincolato da norme promulgate da un altro Capitolo, quantunque sia pratica comune che le nuove norme si applichino nel futuro, a meno che non si veda la necessità o convenienza di applicarle subito per il bene comune dell'istituto.

CAPITOLO GENERALE E GOVERNO GENERALE. La presidenza del Capitolo spetta normalmente al superiore generale, sebbene non sia da escludere che il diritto proprio possa provvedere in modo diverso nel Capitolo; però, il superiore generale non agisce in quanto tale, ma come presidente di un organo collegiale, con le facoltà che gli competono come presidente. Durante il Capitolo il superiore generale, con il consiglio, conserva la sua autorità per le questioni meno importanti o di governo ordinario delle unità interne, dei religiosi e anche del proprio istituto, a meno che il Capitolo disponga diversamente per casi particolari.

## **I Capitoli provinciali**

Nulla stabilisce la legislazione canonica sui Capitoli provinciali, lasciando questa materia alla regolamentazione del diritto proprio (c. 632). Negli istituti con i tre livelli di comunità, ordine o congregazione, provincia e casa, il Capitolo provinciale è una struttura molto comune. Tuttavia il diritto religioso comparato offre una tale varietà di norme sulla sua autorità, sulle sue competenze, sulla sua rappresentatività, che non è facile delineare la sua configurazione giuridica. Negli ordini accade frequentemente che il Capitolo provinciale gode di una vera funzione legislativa, sebbene assoggettata a un certo controllo da parte del governo centrale. Nella maggioranza degli ordini, il Capitolo provinciale ha la prerogativa di eleggere il superiore provinciale e i suoi consiglieri, che devono essere confermati dal governo generale. In molti ordini sceglie anche i superiori locali e assegna periodicamente le obbedienze e le destinazioni. Questi sistemi non furono mai ammessi dalla Compagnia di Gesù per le

sue congregazioni (Capitoli) provinciali. Capita spesso, inoltre, che il Capitolo provinciale elegga i delegati per il Capitolo generale. Diversamente, nelle congregazioni i Capitoli provinciali avevano un riconoscimento minore, quantunque nella maggioranza dei casi esistesse la struttura. A partire dalle costituzioni e dal diritto proprio, conseguenti ai Capitoli generali speciali, anche le congregazioni hanno dato al Capitolo provinciale un maggior contenuto giuridico, come mezzo di corresponsabilizzazione dei religiosi nella vita della provincia. Così gli viene conferito un controllo più immediato sull'azione di governo, gli sono riconosciute determinate competenze in materia di regime. In alcune congregazioni è stato anche adottato il sistema elettivo del governo provinciale. In ogni caso, le decisioni del Capitolo sono soggette all'approvazione del governo generale come conseguenza obbligatoria del sistema centralizzato, proprio delle congregazioni e conseguenza del maggior vincolo che in esse lega i religiosi all'istituto, come esigenza di disponibilità per la missione.